LA RINNOVATA CRISI DEL SISTEMA PENITENZIARIO ITALIANO E L'IRRESISTIBILE ATTRAZIONE VERSO LA PENA DETENTIVA: ALCUNE RIFLESSIONI SUI MODELLI DI PROBATION ELABORATI NEGLI ORDINAMENTI SVEDESE E TEDESCO PER SUPERARE L'IDEOLOGIA CARCEROCENTRICA*

di Andrea Fortunato
(*Dottore di ricerca in diritto penale*,
Università Magna Graecia di Catanzaro)

La spirale di crisi in cui è entrato il sistema penitenziario italiano sembra ormai irreversibile. A cinquant'anni dalla legge sull'ordinamento penitenziario, pur essendo intervenute numerose modiche, si profila una nuova emergenza che porta con sé l'esigenza di riforme incisive per contrastare il sovraffollamento detentivo. Il cammino iniziato a seguito della Sentenza Torreggiani che avrebbe dovuto condurre l'Italia verso l'abbandono della pena detentiva come soluzione primaria alla delinquenza, è stato segnato da numerosi incidenti di percorso ed il rinnovamento del sistema auspicato dalla dottrina non si è concretizzato come si evince, peraltro, dalla recente attualità. All'interno di questa complessa partita le misure sospensivo-probatorie rappresentano un argine fondamentale al predominio dell'impostazione carcerocentrica. Tuttavia il loro ruolo appare limitato, specie alla luce di un confronto con le esperienze di Svezia e Germania, due paesi europei nei quali la pena detentiva breve è stata progressivamente relegata ad ipotesi sussidiaria e sostituita da un adeguato modello di *probation*, avente come pilastri le misure sospensivo-probatorie e la pena pecuniaria.
The spiral of crisis into which the Italian prison system has entered now seems irreversible. Fifty years after the law on the prison system was passed, despite numerous amendments, a new emergency is looming, bringing with it the need for incisive reforms to counter prison overcrowding. The path begun following the Torreggiani ruling, which was supposed to lead Italy towards abandoning prison sentences as the primary solution to crime, has been marked by numerous setbacks, and the renewal of the system hoped for by academics has not materialised, as can be seen from recent contemporaneity. Within this complex situation, suspended sentences and probation represent a fundamental barrier to the predominance of the prison-centric approach. However, their role appears limited, especially when compared with the experiences of Germany and Sweden, two European countries in which short prison sentences have been progressively relegated to a subsidiary option and replaced by an adequate probation model, based on probationary measures and pecuniary penalties.

Sovraffollamento, Alternative alla detenzione, Comparazione
Overcrowding, Probation, Comparison

Sommario: 1. Premessa. La sussidiarietà delle alternative alla detenzione come problema atavico. – 2. I punti di forza dei complessi di misure sospensivo-probatorie tedesche e svedesi. – 3. L'attuale disciplina italiana tra clemenza, rieducazione ed automatismi preclusivi. – 4. Riflessioni conclusive.

1. La scelta di concepire il carcere come soluzione primaria alla delinquenza bagatellare ha provocato effetti rovinosi in materia penitenziaria poiché ha relegato tutte le possibili alternative alla detenzione su un piano secondario, sancendo il dominio di un'impostazione carcerocentrica tipica di un sistema penale spostato verso un asse illiberale.

La sussidiarietà delle alternative alla detenzione rispetto alla pena detentiva breve rappresenta un *vulnus* mai lenito dai vari legislatori italiani che solo a tratti hanno provato a superare l'*impasse* tramite l'inserimento di nuovi istituti dai contenuti di *probation*.

Nonostante i notevoli sforzi compiuti negli ultimi cinquant'anni la situazione sembra essere rimasta immutata ed invero, se si guarda ai dati statistici, l'avanzare del sovraffollamento conferma le apprensioni sul prossimo futuro[1].

Le attuali condizioni del sistema penitenziario appaiono critiche, dato il nuovo aumento delle presenze posto in relazione con l'incidenza sempre maggiore dei suicidi[2].

La rinnovata adesione ad una politica criminale repressivo-securitaria [3] ha determinato una conseguente disaffezione verso l'ideale rieducativo, considerato l'anticamera dell'impunità.

---

* Il contributo costituisce la rielaborazione, ampliata e corredata dai dovuti riferimenti bibliografici, della relazione presentata dall'A. in occasione del convegno AIPDP-DiPLaP "La rieducazione tra pena e riparazione. Nel 50° avversario della legge sull'ordinamento penitenziario", organizzato in collaborazione con l'Università di Pisa, tenutosi a Pisa il 6 giugno 2025.

[1] Per un quadro completo sui numeri attuali delle carceri italiane v. *XXI Rapporto Antigone*, 29.5.2025, che certifica la crescita costante del tasso di affollamento, ad oggi intorno al 133%.

[2] Il 2024 ha segnato il record dei suicidi in carcere nell'era repubblicana, che hanno toccato quota 91. In dettaglio v. il documento redatto dal collegio del Garante Nazione dei diritti delle persone private della libertà personale, pubblicato in www.sistemapenale.it, 1.1.2025.

[3] Tale tendenza appare confermata dall'ultimo d.l. 11 Aprile 2025, n. 48 c.d. «Sicurezza», i cui contenuti hanno destato molteplici dubbi in dottrina. In particolar modo, sulle possibili ricadute in ambito penitenziario v. E. Dolcini, *Un paese meno sicuro per effetto del decreto-legge sicurezza, in www.sisemapenale.it,* 15.5.2025, par.7, secondo cui « [..]Il decreto-legge sicurezza produrrà un aggravamento della situazione delle carceri. Non è facile stabilire *a priori* quali tra i nuovi reati e tra gli aggravamenti di pena introdotti dal d.l. 48/2025 avranno un reale impatto sulla prassi e quali invece esauriranno i loro effetti sul piano espressivo-comunicativo, come accade non di rado per disposizioni introdotte in risposta a isolati fatti di cronaca (penso, ad esempio, ai *rave party*). In ogni caso, il d.l. sicurezza porterà a un aumento delle presenze in carcere: inciderà dunque sul sovraffollamento, causa

Da ultimo il recente decreto legge sul carcere, che negli iniziali proclami del Ministro Nordio avrebbe dovuto contenere importanti novità sul fronte penitenziario, si è rilevato un testo privo di migliorie significative, incapace di spostare gli equilibri e dettare un'inversione di rotta[4].

2. Prendendo spunto dall'ottimo successo che le misure sospensivo-probatorie di Svezia e Germania hanno riscontrato nella realtà applicativa, soprattutto in relazione al contenimento del sovraffollamento detentivo e della recidiva, vanno presi in rassegna gli aspetti che ne hanno delineato la superiorità rispetto alla disciplina italiana. Il primo rilievo che può compiersi con riguardo ad entrambi i sistemi attiene alle peculiari modalità d'intervento del servizio sociale.

Sotto questo profilo, merita particolare attenzione il modello svedese, ove ad ogni soggetto beneficiario di una misura con annesso programma trattamentale viene assegnato un funzionario del SPPS (*Swedish Prison and Probation Service)* addetto alla vigilanza sul rispetto delle prescrizioni individuate dai capp. 26, 27 e 28 del codice penale[5].

In maniera analoga, il codice penale tedesco consente una modalità ad *hoc* di gestione del periodo di *probation* tramite l'istituto del *Bewährungshilfe* (§56d StGB), che prevede l'intervento di un soggetto terzo nominato dal tribunale come «ufficiale di sorveglianza» o «assistente alla prova» e risulta nei fatti indispensabile nei casi in cui le «condizioni» od «istruzioni» imposte al beneficiario *ex* §§56b-56c StGB non siano ritenute sufficienti a garantire le esigenze specialpreventive[6].

---

prima della drammatica situazione di crisi dell'istituzione penitenziaria». Sulla stessa scorta le considerazioni di F. Palazzo, *D.l. sicurezza e questione carceraria*, in *www.sistemapenale.it*, 1.5.2025, par. 3: «Di fronte ad un diffuso e grave disagio carcerario, che ha le sue cause nel sovraffollamento e più in generale nelle condizioni deteriori di vita carceraria e che può indubbiamente essere all'origine di episodi di proteste più o meno violente all'interno degli istituti, si reagisce non tanto sulle cause originarie quanto sul piano repressivo, elevando l'ordine e sicurezza carceraria a valore preminente dell'istituzione penitenziaria. Sembra quasi una beffa, o uno schiaffo, nei confronti di tutto quel movimento che si batte per l'umanizzazione dei nostri istituti penitenziari in attuazione del precetto costituzionale e convenzionale che vieta pene inumane e degradanti.».

[4] Ci si riferisce al D.l. 92/2024. In senso critico v. F. Trapella, *La legge che converte il "decreto carceri": tout va très bien, Madame la Marquise!,* in *www.archiviopenale.it,* 2024, 3, 1 ss.; M. Pelissero, *La pervicace volontà di non affrontare i nodi dell'emergenza*, in *www.sistemapenale.it*, 18.7.2024, par. 3 ss.

[5] I capitoli 26, 27, 28 racchiudono la disciplina delle c.d. *Community Sanctions*.

[6] Cfr. H. Cornel, 60 *Jahre Soziale Arbeit. Strafrecht und Kriminalpolitik durch den Verein Deutsche,* in *Bewährungshilfe* 2011, 58, 379 ss.; D. Dölling, *Qualitätsstandards für die Bewährungshilfe*, in *Über allem: Menschlichkeit*, Berlin 2015, 75 ss.

L'attribuzione di un ruolo così ampio al servizio sociale mostra l'attenzione di questi ordinamenti verso la rieducazione del condannato, posta come obiettivo primario da perseguire mediante l'attuazione di un piano d'intervento coinvolgente diverse figure professionali.

Nondimeno su questo punto s'intravede un certo eccesso di controllo se si effettua un confronto con l'omologa disciplina italiana che delinea invece i compiti del servizio sociale in senso meno invasivo, a tratti ancillare.

A ben vedere le critiche potranno riguardare tutt'al più le modalità penetranti con cui avviene l'intervento assistenziale in Svezia e Germania, poiché di contro i dati a disposizione mostrano risultati positivi in riferimento alla diminuzione della recidiva e del sovraffollamento, il cui tasso si presenta in entrambi i paesi molto inferiore a quello italiano[7].

La pluralità di percorsi offerti in chiave risocializzante caratterizza in maniera decisa tutte le misure nordico-germaniche, che traggono la loro forza dalla grande varietà di prescrizioni imponibili.

In particolare, nel sistema tedesco, l'istituto che costituisce la colonna portante del modello di *probation* è disciplinato dai §§56 ss. StGB ed è denominato *Strafaussetzung,* locuzione traducibile con l'espressione «sospensione della pena»[8].

Nonostante la somiglianza linguistica ed i limiti edittali applicativi pressoché identici, sono riscontrabili notevoli differenze con la sospensione condizionale della pena *ex* art. 163 Cp, benché entrambe intervengano nella fase di cognizione[9].

Le «istruzioni» contemplate dal §56c StGB mostrano l'impronta decisa dell'ideale rieducativo sulla sospensione della pena *ex* §56 StGB ed esse spaziano da obblighi relativi al mantenimento della residenza sino alla sottoposizione a trattamenti terapeutici, ferma restando la possibilità di evitarne l'imposizione nelle ipotesi in cui venga fatta una promessa adeguata sul futuro stile di vita da parte del condannato.

Le «condizioni» del §56b StGB attengono invece alla riparazione del danno inflitto al singolo od alla collettività. Ad entrambe fa capo l'intero *corpus* delle misure

---

[7] In dettaglio v. l'ultimo *Rapporto Space*, i cui dati sono analizzati da M.F. Aebi, E. Cocco, *Prisons and Prisoners in Europe 2024: Key Findings of the SPACE I report* 2025,17.

[8] Per un'analisi recente sul ruolo del §56 StGB nel sistema penale tedesco v. G. Grundies, *Die strafaussetzung-eine empirische Betrachtung*, in *DRIZ* 2020, 260 ss.; H. Müller-Dietz, *Wege zur strafvollzugsreform*, Berlin 2021, *passim.*; H. Cornel, *Strafaussetzung*, in *Fachlexikon der Sozialen Arbeit* 2021, 893 ss.

[9] Cfr. R. Bartoli, D. Bianchi,,*Ortofoto degli istituti di probation tedeschi per progettare una riforma del sistema sanzionatorio italiano,* in *Le misure sospensivo probatorie. Itinerari verso una riforma,* a cura di E. Dolcini, A. Della Bella, Milano 2020, 110 ss.

sospensivo-probatorie, comprendente anche le previsioni contenute nei §§ 57-59 StGB e 153 StPO che rinviano ai §§ 56b-56c per la determinazione del programma trattamentale.

La sussidiarietà delle pene detentive brevi è assicurata dal secondo comma del §47 StGB ove si coglie la predilezione del sistema tedesco verso la pena pecuniaria, ulteriore pilastro del modello di contrasto alla delinquenza bagatellare[10].

Nel sistema svedese può egualmente rintracciarsi una decisa propensione verso le misure sospensivo-probatorie, previste dai capp. 26, 27, 28 del codice penale e definite dalla dottrina *Community Sanctions,* applicabili nei casi in cui la sanzione pecuniaria non risulti adeguata.

Tali disposizioni costituiscono il frutto del lungo cammino intrapreso dal legislatore svedese già a partire dagli anni sessanta del secolo scorso per rendere la pena detentiva una vera e propria eccezionalità[11].

Le prescrizioni in esse contenute sono in buona parte assimilabili a quanto previsto dalla disciplina tedesca, con la peculiarità che un ruolo centrale sarà assunto dal servizio sociale (SPPS), il cui apporto sarà determinante per la concessione delle misure.

Prima di disporre la *probation* il Giudice sarà supportato dal SPPS che avrà il compito di redigere un *report* completo sulla situazione socio-economica del soggetto, funzionale all'elaborazione di un programma trattamentale che sia coerente con le esigenze del caso.

Il documento avrà grande peso per la decisione della Corte, indirizzandola o meno verso la concessione di una misura sospensivo-probatoria, delineando altresì le possibili modalità d'intervento sulla scorta dei principi individuati dall'acronimo

[10]§47 (Abs. 2) «Se la legge non prevede una pena pecuniaria e una pena detentiva di sei mesi o più non è applicabile, il tribunale impone una pena pecuniaria a meno che l'imposizione di una pena detentiva ai sensi del comma 1 sia indispensabile. Se la legge minaccia un aumento della pena detentiva minima, l'ammenda minima nei casi di cui alla frase 1 è determinata dalla pena detentiva minima minacciata; trenta aliquote giornaliere corrispondono a un mese di pena detentiva».In argomento v. F. Wilde, *Die Geldstrafe–ein unsoziales Rechtsinstitut*?, in *Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform* 2015, 348 ss.; B.D. Meier, *Bagatellkriminalität: Freiheitsstrafe ist keine Lösung*. in *Über allem: Menschlichkeit*, Baden-Baden 2015, 304 ss.; E. Beuermann, *Die kurze Freiheitsstrafe: Zielsetzung, Anwendung und Effektivität kurzer Freiheitsstrafen gemäß § 47 StGB*., Münster 2022, *passim*.

[11]Approfonditamente v. P. Scharff Smith, T. Ugelvik, *Scandinavian Penal History. Culture and Prison Practice,* London 2017, 48 ss.; J. Pratt, *Scandinavian exceptionalism in an era of penal excess*, in *British Journal of criminology* 2007, 119 ss.

R.N.R-A (*Risks, Needs and Responsivity Assessment*)[12], aventi ad oggetto il rischio di recidiva, le necessità in concreto dell'accedente e l'efficacia potenziale del trattamento.

La stretta cooperazione tra SPPS ed Autorità Giudiziaria rende piuttosto efficiente il modello di *probation* svedese nella prevenzione della recidiva[13], consentendo il mantenimento di elevati *standards* nell'individualizzazione del trattamento.

Per ottenere la piena efficacia delle misure, qualora siano previsti dei contenuti prescrittivi, verrà disposto l'affidamento del soggetto sottoposto al periodo di prova ad un funzionario del SPPS che avrà il compito di vigilare periodicamente sull'andamento del percorso e sul rispetto delle prescrizioni imposte.

Da questo aspetto si evince la funzione assistenziale di tutti gli istituti di *probation*, rafforzata dall'intervento capillare del servizio sociale, reso possibile grazie alle grandi risorse investite nel sistema penitenziario[14].

L'ulteriore peculiarità rintracciata nella disciplina svedese attiene ai confini del tutto aperti in relazione alle modalità di concessione delle *Community Sanctions*, dato che non esiste di fatto alcuna limitazione né in merito al *quantum* di pena inflitto in concreto né alla tipologia di reato commesso, a cui si aggiunge la totale discrezionalità del Giudice nella possibilità di molteplici concessioni.

La concezione chiusa che regge il nostro circuito di misure sospensivo-probatorie è poi distante dalle ariose previsioni in tema di revoca proprie dei due sistemi europei, che mostrano in via indiretta il ruolo significativo assegnato alla rieducazione.

Sia nel sistema tedesco che in quello svedese sono inesistenti ipotesi che comportano la caducazione automatica delle misure, a riprova della preminenza delle sanzioni non detentive. Si è preferito costruire un meccanismo livellato per ciò che concerne le possibili decisioni adottabili a seguito della violazione di taluna delle prescrizioni imposte, variabili a seconda della gravità della condotta tenuta del beneficiario.

Nello specifico, il codice penale tedesco tramite il §56f StGB offre una regolamentazione unitaria della revoca riferibile ad ognuna delle misure sospensivo-

---

[12] In dettaglio, per un recente studio sull'utilità concreta dell'utilizzo del modello R.N.R-A v. P.J. Backstrom, *Assessment Tool AGE (RNR-A) in the Swedish Prison and Probation Service,* in *The Prison Journal* 2022, 2, 102 ss.

[13]Cfr. T. Lappi-Seppala, *Crime prevention and community sanctions in Scandinavia,*Helsinki 2008*, passim*; R. Kristoffersen,*Relapse study in the correctional services of the Nordic countries: key results and perspectives,* in *Euro Vista* 2013, 3, 168 ss.; E. Al Weswasi, F. Sivertsson, O. Bäckman, A. Nilsson, *A quasi-experimental study of three policy reforms in Sweden,* in *Journal of Experimental Criminology* 2023, 19, 971 ss.

[14] Cfr. F. Anghileri, F. Facchini, G. Mannozzi, *Le misure sospensivo probatorie in Svezia e Finlandia*, in *Le misure sospensivo probatorie. Itinerari verso una riforma,* a cura di A. Della Bella, E. Dolcini, 216 ss.

probatorie, consentendo un'ampia discrezionalità giudiziale assicurata dalla facoltà di prolungare il periodo di prova a seguito di violazioni delle prescrizioni[15].

Un modello analogo è individuabile nel codice penale svedese esaminando il combinato disposto dei capp. 26, 27, 28, 30 e 34 che permettono la revoca della misura solo in caso di gravissime violazioni segnalate dal SPPS al Tribunale, ed in particolare dalla sez. 6 cap. 27 si coglie la sussidiarietà della stessa rispetto alle altre decisioni adottabili[16].

Il carattere differenziale risiede nella maggiore discrezionalità della revoca, che assume le vesti di *extrema ratio* in conseguenza del suo stretto legame con la carcerazione. I rimedi esperibili tendono principalmente all'ingiunzione di ulteriori e più stringenti obblighi al destinatario od al semplice ammonimento nei casi meno gravi.

In via conservativa si cerca di evitare l'applicazione di una revoca *tout court* che vanificherebbe la funzione risocializzante della misura, generando inoltre un duplice svantaggio, relativo sia alla perdita di risorse economiche che all'aumento della popolazione detenuta.

L'approccio speculare dei due paesi nel trattare i profili della revoca evidenzia la loro distanza dal modello italiano, imperniato invece su una visione carcerocentrica, la cui influenza si coglie anche con riguardo ai limitati spazi di autonomia accordati alla magistratura nella considerazione di circostanze negative sopravvenute in seguito alla concessione dei benefici.

---

[15] Per l'evoluzione della disciplina ha giocato un ruolo fondamentale la Corte Edu, che il 3.10.2002 ha condannato la Germania per violazione del principio di non colpevolezza ex. art. 6.2. CEDU, (ricorrente Böhmer v. Germania) in quanto la revoca della sospensione veniva operata in assenza di una sentenza definitiva di condanna. Per una disamina sullo sviluppo giurisprudenziale delle Corti tedesche negli anni immediatamente successivi alla pronuncia europea v. J. Peglau, *Unschuldsvermutung und Widerruf der Strafaussetzung zur Bewährung: Die neue Rechtsprechung des EGMR,* in *ZRP* 2003, 242 ss.; G. Seher, *Bewährungswiderruf wegen Begehung einer neuen Straftat: Konsequenzen der Rechtsprechung des EGMR zur Unschuldsvermutung*, in *ZStW* 2006, 101 ss.; I. Huff, *Der Widerruf der Strafaussetzung zur Bewährung wegen einer neuen Straftat*, Berlin 2010, *passim*. In dettaglio sull'istituto v. T. Blumenstein, *Der Widerruf der Strafaussetzung zur Bewährung wegen der Begehung einer neuen Straftat nach § 56 f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 StGB*, Berlin 2017, *passim.*

[16] Sez. 6 Kap. 27 *Brottsbalken* «Se il condannato non ottempera a quanto richiesto dalla pena condizionale, il tribunale può, a condizione che il pubblico ministero presenti un ricorso in tal senso prima della fine del periodo di prova, a seconda delle circostanze 1. ordinare l'ammonimento del trasgressore 2. emettere un'ordinanza ai sensi dell'articolo 5 o modificare un'ordinanza precedentemente emessa 3. revocare la sospensione condizionale della pena e infliggere un'altra sanzione per il reato. Le misure di cui al primo paragrafo 1 o 2 non possono essere decise dopo la scadenza del periodo di prova». Sul punto v. A. Bäcklund, *Kommentarerna till 27 kap. Brottsbalken*, in *Brottsbalken En kommentar Kap. 1-38,* Stockholm 2021, 1 ss.

All'opposto, i modelli di *probation* tedesco e svedese appaiono plasmati su di una disciplina votata a marginalizzare il ricorso alle revoche e ad evitare l'esclusione di determinati rei dal circuito delle alternative alla detenzione.

L'aver ridotto al minimo l'applicazione di pene detentive brevi ha permesso il rafforzamento del complesso di misure sospensivo-probatorie presenti in Svezia e Germania, che costituiscono, insieme alla pena pecuniaria, un argine decisivo alla sanzione detentiva prevista di regola solo per i delitti più gravi o nelle ipotesi di alta pericolosità sociale.

3. Le considerazioni positive sin qui svolte non possono essere estese nei confronti della disciplina italiana, che si presenta disorganica in relazione alle previsioni contenutistiche delle misure alternative alla detenzione e degli ulteriori strumenti deflattivi.

L'eccessiva genericità dei contenuti della *probation* crea numerosi spazi grigi nell'applicazione concreta delle prescrizioni, molto spesso riconducibili a meri obblighi di *non facere*. Ad essere colpevolmente trascurata è la *ratio* che dovrebbe sorreggere la concessione di una misura alternativa alla detenzione ed anche, in senso più ampio, qualsiasi beneficio sospensivo.

Questo è uno degli aspetti che stride in maniera più evidente con l'impostazione nordico-germanica della *probation*, orientata in senso esclusivo verso una prospettiva risocializzante che contempla un supporto continuativo dell'accedente.

I due sistemi europei rifuggono misure prive di contenuto rieducativo mentre invece la scelta italiana di assegnare una posizione di spicco alla detenzione domiciliare tradisce l'adesione ad un paradigma distante dalla rieducazione.

Tale spirito indulgenziale è reso evidente anche dai numerosi provvedimenti di indulto ed amnistia adottati con relativa costanza sino agli inizi degli anni duemila, che hanno ottenuto dei buoni risultati sul sistema penitenziario solo sul breve periodo, a testimonianza dell'inefficienza intrinseca degli strumenti di mera clemenza[17].

Un ulteriore *vulnus* del complesso di misure sospensivo-probatorie italiane attiene agli automatismi preclusivi, che rappresentano un notevole ostacolo ad una maggiore applicazione dei benefici.

[17] Per un'accurata sintesi dell'impatto sulla popolazione carceraria dei provvedimenti di amnistia ed indulto adottati nell'era repubblicana v. F. Piraino, *Amnistia, indulto e popolazione detenuta nell'italia repubblicana*, in *Adir-L'altro diritto*, Firenze 2007, 1 ss.

Viene in rilievo una predilezione ancora oggi insuperabile verso la pena detentiva, seppur nel recente periodo il legislatore abbia tentato di invertire questa tendenza con l'ampliamento di alcuni istituti deflattivi tra cui spiccano la sospensione del procedimento con messa alla prova[18] e le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi[19].

4. In sintesi, considerando gli elementi fattuali da cui derivano le differenze tra il nostro complesso di istituti e quelli nordico-germanici, può dirsi che nel sistema italiano la concessione di una misura sospensivo-probatoria risulta complessa, mentre nei due sistemi analizzati si apprezzano modalità di accesso semplificate, non sorrette da preclusioni ma da una valutazione più approfondita sul beneficiario, accompagnata, inoltre, dalla maggiore complessità delle prescrizioni imponibili.

Il soggetto ammesso ad un periodo di prova viene responsabilizzato grazie allo stretto rapporto con gli organi del servizio sociale che effettuano un monitoraggio efficace ma non eccessivamente intrusivo, funzionale alla verifica del rispetto delle condizioni della *probation*, la cui violazione non comporta di regola alcun automatismo revocatorio.

Inoltre la discrezionalità giudiziale svincolata da automatismi preclusivi rappresenta un punto di forza notevole di entrambi i sistemi europei, soprattutto se comparata agli ostacoli che la magistratura di sorveglianza ed il giudice di cognizione italiano incontrano nel loro cammino verso la concessione di una misura sospensivo-probatoria.

Tale aspetto pone in luce la sussidiarietà dei numerosi istituti di *probation* presenti nel nostro sistema, incapaci di assumere un ruolo preminente rispetto alla pena detentiva breve nonostante i risultati raggiunti siano stati incoraggianti sotto una pluralità di profili[20].

---

[18] *Ex multis* v. A. Sanna, *La messa alla prova riformata, tra giustizia riparativa ed esecuzione ante iudicium. spunti di riflessione per il processualista*, in *www.discrimen.it*, 13.12.2022, 3 ss.; A. Madeo, *Procedibilità a querela, messa alla prova e non punibilità per particolare tenuità del fatto: una ratio deflattiva comune nella "riforma Cartabia"*, in *www.lalegislazionepenale.eu*, 28.11.2022, 1 ss.

[19] Sulla nuova disciplina delle sanzioni sostitutive v. D. Bianchi, *Le pene sostitutive*, Torino 2024, *passim*.: G. Biondi, *L'applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi nella fase di cognizione del processo penale*, in *SP*, 2024, 2, 93 s.; G. Amarelli, *L'ampliamento delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: luci e ombre,* in *PPG.*, 1, 2022, 234 ss.; F. Palazzo, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, in *www.sistemapenale.it*, 8.9.2021, 10 ss.

[20] *Amplius* v. R. Sette, *La recidiva in Italia: riflessioni per il monitoraggio del fenomeno*, in RCVS, 2016, 3, 110 ss.

A ben vedere una delle criticità principali – oltre alla nota schiera di ipotesi ostative - risiede nella gestione del trattamento individuale, messa a dura prova dall'elevato numero di soggetti presi in carico dall'UEPE[21] e dalle esigue risorse economiche di cui dispone l'amministrazione penitenziaria.

La debolezza è insita nella predisposizione spesso standardizzata dei programmi per i singoli accedenti, ove si prediligono prescrizioni che appaiono vicine più alla clemenza che alla rieducazione.

Una soluzione percorribile per ovviare a detti problemi potrebbe essere costituita dal potenziamento delle funzionalità dei nostri istituti, da abbinare ad un ampliamento della pianta organica degli operatori specializzati, traendo spunto dai modelli vincenti svedese e tedesco che assegnano un ruolo propulsivo al servizio sociale.

Partendo da questo presupposto non appare peregrina l'idea di uno sviluppo in senso assistenzialistico delle misure sospensivo-probatorie, da trasformare in mezzi di *welfare* sociale utili per consentire il recupero del reo ed ottenere una diminuzione del sovraffollamento detentivo.

L'ostacolo principale a questo rinnovamento è costituito dalla predominanza della sanzione detentiva che rende impossibile una concreta inversione dell'approccio alla risoluzione delle criticità penitenziarie.

Fin quando non sarà iniziato in maniera sistematica il percorso che porta alla propensione verso l'applicazione di una misura dai contenuti di *probation* nei casi di delinquenza bagatellare, le speranze di ottenere un sistema efficiente rimarranno vane.

Gli interventi settoriali in materia penitenziaria avranno effetti significativi solo quando verranno operati di concerto con riforme organiche del codice penale e di procedura, a patto che la volontà del legislatore sia quella di estendere la sfera di operatività dei benefici prevedendo contestualmente la supremazia delle alternative alla detenzione e della pena pecuniaria sulla pena detentiva breve.

Al fine di realizzare questo articolato processo occorrerà abbandonare l'utilizzo di correttivi estemporanei, poiché essi provocano delle minime variazioni positive sul breve periodo, creando soltanto l'illusione di un cambiamento.

Abbracciare un nuovo paradigma richiederà una graduale riforma delle misure alternative alla detenzione contenute nella legge 26 luglio 1975, n. 354 e degli altri

[21] Attualmente, secondo il rapporto dell'UEPE del 2025, i soggetti presi in carico sono poco più di centoquarantamila. In dettaglio v. *Adulti in area penale esterna, 2025*, Ministero della Giustizia.

istituti che contribuiscono alla decarcerizzazione, in modo da allargarne le maglie concessorie e ridurre le ipotesi ostative.

In quest'ottica, i modelli di Svezia e Germania indicano la via maestra da percorrere, ponendo la detenzione su un piano sussidiario grazie alla valorizzazione della finalità rieducativa della pena.